

Decreto Caivano

Le novità introdotte con il d.l.
in tema di
contrasto alla criminalità minorile

25 Settembre 2023

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

In data 15 settembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 123, recante:

"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

(cd. decreto Caivano)

Con riguardo ai profili di interesse penalistico, il decreto apporta modifiche in materia di:

- 1) Misure di prevenzione;
- 2) Contrasto ai reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti;
- 3) Prevenzione della violenza giovanile;
- 4) Contrasto dei reati commessi dai minori;
- 5) Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, nonché modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.

I punti principali

- 1) Daspo urbano;
- 2) Foglio di via obbligatorio;
- 3) Pene più severe in tema di legge armi e sostanze stupefacenti;
- 4) Ammonimento del Questore;
- 5) Avviso orale del questore;
- 6) Divieto di utilizzo del cellulare e di piattaforme e dispositivi informatici;
- 7) Modifiche al DPR n. 448/1988;
- 8) Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per i minorenni;
- 9) Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico;
- 10) Considerazioni.

Capo II:

Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Art. 3: Disposizioni in materia di misure di
prevenzione a tutela della sicurezza pubblica
e della sicurezza delle città

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

1) Daspo urbano

- Ora ai ragazzi dai 14 anni in su può essere applicato il “Daspo Urbano”.
- Il divieto, che impedisce l'accesso a specifiche zone della città, viene comunicato ai genitori o a chi detiene la potestà genitoriale.

1) Daspo urbano

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

1) Daspo urbano

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;

1) Daspo urbano

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al comma 3, le parole: «nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità»;

Art. 13 del d.l. Sicurezza del 2017:

1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni (per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.

Per effetto di questa norma, i giovani che possiedono droghe con intenti di spaccio possono vedersi negato l'accesso a locali e esercizi pubblici.

DASPO WILLY:

- Al fine di prevenire disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, la disposizione estende il divieto questorile nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni o condannate anche non definitivamente per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento, ovvero per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
- Può ora essere deciso anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che ne abbiano compiuto quattordici;

2) Foglio di via obbligatorio

- Se un individuo viene allontanato da un comune, il periodo massimo di divieto di rientro è stato esteso sino a quattro anni.
- La violazione di tale provvedimento prevede sanzioni più severe.

2) Foglio di via obbligatorio

Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (relative al c.d. «foglio di via obbligatorio») sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi

2) Foglio di via obbligatorio

ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;

b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo è soppresso.

Art. 76 Codice antimafia

1 La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3) Punizioni più severe per il porto abusivo di strumenti atti ad offendere (ad esempio un coltello da cucina) e di armi bianche, nonché di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990)

Art. 4. Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110 («Legge Armi»), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 4 legge armi:

«Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente,, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Art. 4 legge armi:

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

- **All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».**
- **La norma previgente in tema di spaccio di lieve entità disponeva: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329».**

4) Ammonimento del questore

- L'ammonimento del questore - cioè la convocazione in questura e l'avvertimento di non commettere ulteriori offese - potrà applicarsi anche ai **12enni** se sono accusati di danneggiamento aggravato, lesioni gravi, furto o rapina aggravati.
- In questo caso i genitori potranno ricevere una multa da 200 a mille euro.
- Non è stata, invece, modificata la soglia di imputabilità: non si potrà andare a processo per un reato fino a **14 anni**, come avviene già oggi.

Art. 5 comma 5:

Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale

5) Avviso orale del questore

Prevista la convocazione in questura, in cui il questore avvisa la persona che ci sono indizi a suo carico e di seguire le leggi. Finora si applicava solo ai maggiorenni, quando ritenuti socialmente pericolosi, mentre adesso potranno ricevere un avviso anche i 14enni.

Art. 5. Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -bis . L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»;

6) Divieto di utilizzo del cellulare

«Art- 5 comma 6 -bis . Nei casi di cui ai commi 1 e 3 -bis , se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

6) Divieto di utilizzo del cellulare

Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto».

6) Divieto di utilizzo del cellulare

6 - ter . «Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6 -bis , è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore».

7) Modifiche al D.P.R. 448/1988

Sotto il profilo processuale si segnala:

- l'introduzione del pericolo di fuga (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza C. cost. n. 359 del 2000 per eccesso di delega) quale presupposto, anche nei confronti dei minorenni, per l'applicazione delle misure cautelari;
- l'abbassamento da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare per delitti non colposi;

7) Modifiche al D.P.R. 448/1988

- l'abbassamento da 5 a 4 anni della soglia di applicabilità delle misure diverse dalla custodia cautelare;
- la previsione che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (il furto aggravato, il furto in abitazione o il furto con strappo, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti);

7) Modifiche al D.P.R. 448/1988

- l'abbassamento da 5 a 3 anni della pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- l'abbassamento della riduzione della durata della custodia cautelare;

7) Modifiche al D.P.R. 448/1988

- l'obbligo per il pubblico ministero di informare immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in caso di una situazione di pregiudizio che interessa il minorenne nel contesto dei delitti di "associazioni di tipo mafioso anche straniera" ex art. 416 bis e di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" ex art. 74 D.P.R. 309/1990.

7) Modifiche al D.P.R. 448/1988

È finalizzata all'obiettivo rieducativo e di recupero del minore la previsione con cui si dispone che nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria, il P.M. notifichi al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la possibilità di definire anticipatamente il procedimento (con estinzione del reato) sulla base di un programma rieducativo che preveda l'adesione del minore e il percorso di rieducazione civica e sociale;. In caso di rifiuto da parte del minore è esclusa l'applicazione degli altri strumenti premiali.

8) Disposizioni in materia di sicurezza degli Istituti Penitenziari

All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

- «3 -bis . 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente: a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti; b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

8) Disposizioni in materia di sicurezza degli Istituti Penitenziari

- c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
- 2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a) , b) e c) . 3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo».

9) Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

Dopo l'articolo 570 -bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570 - ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) . — Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo

9) Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.>>.

Annotazioni critiche

DASPO URBANO:

- Indeterminatezza dei presupposti (ad es. concetto di reiterazione delle condotte e loro tipologia);
- Compatibilità con il quadro costituzionale in tema di libertà personale;
- Perplessità sulla compatibilità con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza (in caso di divieti rivolti a soggetti anche con sentenza non definitiva;

Annotazioni critiche

AVVISO ORALE:

- Il solo avviso orale ex decreto 159/2011 non accompagnato da divieti non viene considerato dalla giurisprudenza di legittimità «misura di prevenzione»;
- Il sensibile arricchimento di prescrizioni imponibili con l'avviso, per effetto del c.d. «divieto di cellulare» non dovrebbe far dubitare, in questa ipotesi, della natura di misura di prevenzione del provvedimento questorile, con le evidenti ricadute in termini di assetto giuridico;

Annotazioni critiche

NUOVO ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA IN SEDE DI INDAGINI:

- L'ammissione alla messa alla prova dell'imputato, previa sospensione del processo, richiede da parte dell'interessato la rimeditazione critica del passato la disponibilità a un costruttivo reinserimento, le quali, pur non esigendo la confessione degli addebiti, sono incompatibili con la frontale negazione di ogni responsabilità degli stessi (Cass. Sez. IV, n. 32125/2014);
- Compatibilità con il nuovo istituto, subordinato alla mera accettazione di sottoporsi al programma rieducativo;

Annotazioni critiche

- Ampliamento delle ipotesi di custodia cautelare in carcere;
- Funzione special-preventiva e general-preventiva della pena;
- Ruolo delle comunità;
- Minori non accompagnati;
- Cosa spinge un minore a delinquere?

FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE



Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

Decreto Caivano

Le novità introdotte con il d.l.
in tema di
contrasto alla criminalità minorile

25 Settembre 2023

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal